SENTENZA N 73 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74365

PROPOSTO DA

(OMISSIS), nata il (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio D'Ago (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Bartolomeo Caracciolo Carafa n° 30 presso lo studio del difensore stesso;

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

FATTO

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 10 giugno 2024 (omissis), *ex* dipendente nella scuola pubblica, ha lamentato che, ai fini della pensione di inabilità che le era stata attribuita dal 23 novembre 2022, non era stata computata la contribuzione riguardante il periodo di insegnamento antecedente la nomina in ruolo, cioè dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1990, quantunque versata al

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; e che neppure era stato considerato il beneficio di cui al comma 3 dell'art. 80 della legge n° 388/2000, a dispetto del proprio grado di invalidità, pari all'ottantotto per cento.

Perciò l'odierna ricorrente ha domandato la riliquidazione della suddetta pensione, con il pagamento dei conseguenti arretrati.

2. Con comparsa depositata il 28 ottobre 2024 si è costituito l'INPS, evidenziando di aver accolto la pretesa attorea, con conseguente riliquidazione della pensione della (omissis)e pagamento dei relativi arretrati, quello stesso mese.

3. All'udienza del 14 novembre 2024 le parti hanno concordemente danno atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, riguardo sia alla sorte capitale che ai relativi accessori. Su tale presupposto la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Le parti hanno concordemente riconosciuto che è completamente cessata la materia del contendere, in virtù della riliquidazione della pensione disposta dall'INPS all'indomani del ricorso introduttivo.

5. Quindi, se è palese l'esclusiva soccombenza dell'INPS nel caso di specie, la celere definizione della controversia giudiziale e la non rilevante entità degli arretrati erogati alla (omissis) nell'ottobre 2024, di poco superiori ai duemila euro netti, consente di contenere in 1.000 euro le spese di lite al cui pagamento va condannata l'INPS, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Altresì di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Maurizio D'Ago, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74365, proposto da (omissis) contro l'INPS:

1) dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla riliquidazione della pensione categoria IOCTPS n° 50670089 di cui è titolare (omissis) ed al pagamento degli arretrati scaturenti da tale riliquidazione, ivi compresi i relativi accessori;
2) condanna l'INPS a pagare alla (omissis) le spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
3) distrae le spese di cui al punto 2 in favore dell'avv. Maurizio D'Ago, dichiaratosi antistatario;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 03.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli